



Sentenza n. 249/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'alia

Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di conto iscritto al n. **24130** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 40113** reso dal sig. Raffaele Gareri in qualità di economo dell'ASP di Crotone, relativo all'esercizio finanziario 2021, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Mingrone con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro (CZ) alla via M. Iannelli, n. 9, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio,

all'udienza del 16.09.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, nessuno comparso per l'amministrazione, udita l'avvocatessa Eleonora Mingrone, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Pedace, che concludevano come da verbale di udienza.

## FATTO e DIRITTO

1. Con relazione n. 213/24 del 24.12.2024 il Magistrato designato ha evidenziato le seguenti irregolarità nella gestione:

a) spese eseguite nel dicembre 2020, in violazione del principio di annualità della gestione, per € 98,10 richiamando, tuttavia, in ossequio alla sentenza n. 197/24 della Sezione II centrale d'Appello della Corte dei conti, il principio secondo cui le spese sostenute in violazione del principio di annualità, ove inerenti all'attività istituzionale dell'ente, non sono addebitabili; b) spese non previste dal Regolamento economale per € 174,99 (ricevuta 2021/210) e, infine, c) spese prive di adeguata giustificazione per € 79,65 (fattura n. 2/2021 del 19.01.2021I e € 136,36 (fattura n. E130 del 20.02.2021).

Indi ha concluso affinché venisse dichiarata l'irregolarità del conto con addebito di € 391,00 (oltre € 98,10 laddove non voglia accedersi all'impostazione della sentenza n. 197/24 della sez. II centrale della Corte dei conti).

2. L'economo si è costituito a mezzo memoria difensiva col patrocinio dell'avv. Mingrone con cui, richiamati i principi contabili fondamentali di cui agli artt. 183 e 191 del TUEL ha ritenuto non addebitabili le spese sostenute in violazione del principio di competenza finanziaria anche in considerazione del fatto che trattasi di spese sostenute nel periodo di emergenza pandemica Covid-19 che, come noto, ha avuto inevitabili riflessi sull'organizzazione dell'attività lavorativa. Rispetto alle spese

non previste dal regolamento economale e a quelle non debitamente giustificate, quali le spese per i servizi di ristorazione e di ospitalità, ha argomentato che si tratta di spese regolarmente autorizzate che rientrano nella ordinaria attività istituzionale dell'ente. Indi ha concluso per il discarico dell'economo e, in subordine, riconoscere l'assenza di dolo o colpa grave e, in ulteriore subordine, in caso di responsabilità, tenuto conto del contesto emergenziale in cui le spese sono state contestate, applicare il minimo della sanzione prevista dalla legge.

3. All'udienza del 16.09.2025, l'avv. Mingrone ha discusso la causa, riportandosi alla memoria depositata in atti, mentre il Pubblico ministero ha chiesto che venga dichiarata la irregolarità della gestione con addebito delle sole spese non previste dal regolamento economale e di quelle non giustificabili. All'esito, in assenza di contro-repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il conto n. 40113 reso dal sig. Raffaele Gareri in qualità di economo dell'ASP di Crotone, relativo all'esercizio finanziario 2021, deve certamente essere dichiarato irregolare, con addebito nei limiti che seguono.

L'istruttoria svolta dal Magistrato designato ha evidenziato anzitutto, per talune spese, la violazione del principio di annualità che governa le gestioni economali, senza tuttavia violare il principio di inerenza della spesa.

Da questo punto di vista, il Collegio reputa di dover dare continuità alla giurisprudenza della Sezione sulle gestioni economiche nel periodo emergenziale da Covid-19 (cfr. Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 84/25) , ovverosia – attesa la gravità del periodo pandemico – affermare la prevalenza del principio di inerenza sul principio di annualità della gestione economica, in quanto è da ritenersi fisiologico che, nel contesto emergenziale, vi possano essere taluni disallineamenti tra le spese sostenute e la loro registrazione contabile. Deve poi darsi atto, quale principio generale, e dunque non limitato solamente al periodo emergenziale, di quanto espresso dalla sentenza n. 197/2024 della Seconda Sezione centrale della Corte dei conti, a mente della quale “allorché dunque la spesa sia supportata da una cassa sufficiente e abbia riguardato un acquisto previsto dal regolamento economico, la mera irregolarità formale non determina l’addebitabilità della spesa al contabile” (cfr., Corte dei conti, II centrale, n. 197/24, §. IV.II)

In conclusione, sul punto, tali spese, quantificate in euro 98,10, poste in violazione del principio di annualità, siccome inerenti all’attività dell’ente (profilo, questo, che il Magistrato designato non ha contestato), ancorché concorrano all’irregolarità della gestione, non sono addebitabili all’economo Gareri.

Diversamente, per le spese non previste dal regolamento economico per € 174,99 (ricevuta 2021/210) e per le spese prive di adeguata giustificazione per € 79,65 (fattura n. 2/2021 del

19.01.2021I e € 136,36 (fattura n. E130 del 20.02.2021).

Quanto alla spesa di € 174,99 trattasi del pagamento di una sanzione per violazione del Codice della strada che, all'evidenza, non può avere ad oggetto un'attività istituzionale, in quanto pagamento che origina da un fatto illecito e, in quanto tale, non inerente.

Quanto alle spese prive di adeguata giustificazione per € 79,65 e per € 136,36, la prima relativa ad un pranzo del 19.01.2021 non risulta autorizzata, mentre la seconda relativa al pernottamento del 21.01.2021 presso una struttura alberghiera non possiede quei caratteri di necessità e urgenza che, ove presenti, avrebbero giustificato l'esborso economale.

In conclusione, devono essere addebitati all'economo € 391,00 (174,99+79,65+136,36).

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale **n. 40113**, reso dal sig. Raffaele Gareri in qualità di economo dell'ASP di Crotone, relativo all'esercizio finanziario 2021, condanna Raffaele Gareri al pagamento di € 391,00= in favore dell'ASP di Crotone a titolo di spese effettuate non dovute, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.

Condanna Raffaele Gareri al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario come da nota segretariale a margine della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.

## Il Relatore

## Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 28/10/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 24/30

ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 213/2024

n. 3 copie predelto atto per uso notifica

ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 5/2025

n. 3 copie predelto atto per uso notifica

ORIGINALE SENTENZA

FORMULA ESECUTIVA SENTENZA

DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA

DICIONSI EURO TRECENTONOVANTUNO/19

**TOTALE**

FOGI 10

**IMPORTO**

Il Funzionario  
Dott.ssa Stefania Vasapollo  
Firmato digitalmente

|   |          |
|---|----------|
| 3 | € 48,00  |
| 9 | € 144,00 |
| 1 | € 16,00  |
| 3 | € 48,00  |
|   | € 62,01  |
| 2 | € 32,00  |
| 2 | € 32,00  |
|   | € 0,10   |